REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con D.P.Reg. n. 125 del 22 gennaio 2001, con la quale la Giunta di Governo ha dettato le linee guida per l'attuazione della l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. *12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni"* pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17/07/2019;

VISTO il D. P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 con il quale è stato emanato il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n. 8;

VISTO il D.P.Reg. 12 febbraio 2019 n. 4 recante "Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia" e in particolare l'art. 10 avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 sopra citato;

VISTO il D.P.Reg. n. 9/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

RITENUTO di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U., nonché di dover attivare ogni iniziativa idonea a garantire un costante monitoraggio, anche ai fini di prevenzione, che contribuisca ad assicurare lo svolgimento del corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali del medesimo Assessorato;

RITENUTA opportuna l'istituzione, presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di un Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa;

RITENUTO altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sia improntata ai principi di matrice costituzionale, dell'efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3/GAB dell'8 maggio 2018 con il quale è stato istituito presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa, nonché i successivi Decreti Assessoriali di integrazione dei componenti del citato Comitato n. 10/GAB del 27 giugno 2018, n. 71/GAB del 28 agosto 2018 e n. 50/GAB del 15 maggio 2019;

CONSIDERATO che nell'ambito della propria attività il citato Comitato ha ritenuto di dover elaborare uno schema di Protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola, avente l'obiettivo reciproco di consentire l'assunzione di ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni della normativa di contrasto alla criminalità organizzata (soprattutto di tipo mafioso) nel settore dei contratti pubblici di lavori, nei procedimenti concessori e/o autorizzatori, nella gestione dei servizi di pubblica utilità e delle forniture, nonché nelle ipotesi di incentivazione economica attraverso risorse pubbliche, specialmente nelle attività considerate maggiormente a rischio;

RITENUTO di condividere l'iniziativa di cui sopra e di approvare il sopra citato schema di Protocollo di Legalità;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 13/GAB del 30 luglio 2018 con il quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola;

VISTA la nota protocollo n. 3798/GAB del 31 luglio 2018 con la quale l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha trasmesso a tutti i Prefetti dell'Isola il citato schema di Protocollo di Legalità ai fini della sua eventuale condivisione ed alla successiva approvazione e sottoscrizione;

CONSIDERATO che la nota protocollo n. 64531 del 3 maggio 2019 con la quale il Prefetto di Palermo ha trasmesso il testo della Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola con le modifiche ritenute opportune ai fini della sua condivisione;

VISTA la nota protocollo n. 4657/GAB del 10 maggio 2019 l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha condiviso la nuova formulazione dell'Intesa di Legalità di cui sopra;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 51/GAB del 15 maggio 2019 con il quale è stato approvato il documento denominato *<<Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola>>*;

VISTO che con nota protocollo n. 8957/GAB del 29 agosto 2019 l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha condiviso l'ulteriore integrazione della predetta Intesa per la Legalità con l'estensione delle verifiche anche ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione, abilitazione o concessione;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 58/GAB del 29 agosto 2019 con il quale è stato approvato il documento denominato *<<Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola>>* così come ulteriormente integrato;

CONSIDERATO che alla data del 22 giugno 2020 l'*Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola* di che trattasi è stata sottoscritta dalle seguenti Prefetture: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani;

CONSIDERATO che nel documento approvato con D.A. n. 58/Gab del 29 agosto 2019 il nominativo del Prefetto di Messina veniva erroneamente indicato;

RITENUTO pertanto di dover rettificare tale errore;

DECRETA

Art. 1

Per quanto sopra motivato ed esposto è approvato il documento denominato *<<Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola>>* "ALLEGATO A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.. n. 9 del 7 maggio 2015.

L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon
(firmato digitalmente)

PREFETTURE DELLA SICILIA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

INTESA PER LA LEGALITA'

TRA

L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

E

LE PREFETTURE DELL'ISOLA

PREMESSO

• **che** l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce che le pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in collaborazione tra loro;

• **che** l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (d'ora in poi indicato solo come "Assessorato") ha già aderito, in data 23 maggio 2011, al Protocollo di legalità denominato "Carlo Alberto dalla Chiesa";

• **che** oggi, anche alla luce delle esperienze fin qui maturate, appare utile rafforzare la collaborazione tra l'Assessorato e le Prefetture dell'Isola, al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata soprattutto di tipo mafioso - nel settore dei contratti pubblici di lavori, nei procedimenti concessori o autorizzatori, nella gestione dei servizi di pubblica utilità e delle forniture nonché nelle ipotesi di incentivazione economica attraverso risorse pubbliche, specialmente nelle attività considerate maggiormente "a rischio";

• **che** una politica di contrasto alla criminalità organizzata, volta a garantire la libertà di impresa nel rispetto del principio di legalità, necessita di un ventaglio di efficaci condotte di prevenzione, costituite da misure specifiche e mirate, aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legge;

VISTI

• **la** legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle*

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"

- **il** Protocollo d'intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in tema di trasparenza e legalità negli appalti pubblici;
- **le** "*Seconde linee guida"* sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell'Interno il 27 gennaio 2015, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;
- **il** Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;*
- **il** Decreto interministeriale 21 marzo 2017, concernente "*Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento;*
- **il** Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata",* con riferimento all'art. 26-*bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti);*

CONSIDERATO

- **che** l'Assessorato, istituito con legge regionale n. 19/2008, esercita la propria competenza in materiadi energia, fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline, acque e rifiuti;
- **che** con Decreto assessoriale dell'8 maggio 2018 è stato previsto e costituito un "*Comitato per la legalità, l'efficienza e la trasparenza amministrativa*", avente compiti consultivi e di supporto all'Assessore regionale dell'Energia, volti al perseguimento dei fini sopra indicati;

- **che** tale Comitato è composto da personalità indipendenti, che ricoprono (o hanno ricoperto) incarichi nelle magistrature, nelle Forze di polizia, nelle Università e, in generale, presso Istituzioni pubbliche o private, occupandosi di tematiche afferenti la legalità, la trasparenza e l'efficienza, e che risultano in possesso di riconosciute ed adeguate conoscenze professionali e culturali;
- **che**, per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e creare condizioni favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche nonché per contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, l'Assessorato e le Prefetture della Sicilia ritengono necessario assumere - nell'ambito delle rispettive competenze - ogni utile iniziativa a tal fine;
- **che** l'Assessorato ritiene necessario ottenere una garanzia di affidabilità dei propri interlocutori - attraverso lo strumento delle informazioni del Prefetto, previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 - prima di rilasciare titoli nelle materie di propria competenza;
- **che** le Amministrazioni pubbliche possono individuare specifiche condizioni -quali clausole negoziali o modelli organizzativi - tese a responsabilizzare i soggetti che, direttamente o indirettamente, entrano in rapporto con esse sulle conseguenze dei comportamenti illeciti, tra cui i "Protocolli di Legalità";
- **che** tali presidi sono aggiuntivi rispetto a tutti quelli esistenti, in un'ottica di coordinamento e potenziamento del livello dei controlli, al fine di promuovere ogni più opportuno scambio di flussi informativi, così come avviene - ad es. -in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

l'ASSESSORATO Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

e

le PREFETTURE della Sicilia

CONCORDANO e SOTTOSCRIVONO

lapresente "Intesa di legalità" (d'ora in poi denominata "Intesa"), con ilreciproco obiettivo di assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni della normativa di contrasto alla criminalità organizzata (soprattutto di tipo mafioso), anche alla luce di quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'Intesa devono intendersi per:

a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara per l'affidamento della progettazione o dell'esecuzione di qualsivoglia opera e/o servizio e/o fornitura, indipendentemente dall'importo stanziato;

b) Codice antimafia: il "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 numero 136", adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

c) Concessionario: il soggetto che richiede all'Assessorato un provvedimento autorizzativo o concessorio comunque denominato;

d) Contratto d'appalto: contratto, anche se diversamente denominato, stipulato tra i competenti Dipartimenti dell'Assessorato e l'appaltatore per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione o esecuzione delle opere, servizi e forniture;

e) Filiera delle imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo con qualsivoglia rapporto negoziale nell'ambito di una procedura di affidamento di opere, come di seguito definite;

f) Opera/Opere/Lavori/Servizi: l'intervento oggetto del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore;

g) Prefettura: le nove Prefetture della Sicilia, che sottoscrivono con l'Assessorato il presente Protocollo;

h) Richiedente: qualunque soggetto che presenti un'istanza all'Assessorato, volta ad ottenere un provvedimento di natura autorizzatoria o concessoria o l'affidamento di opere o servizi;

i) Sub-contraente: l'avente causa dell'appaltatore con cui quest'ultimo stipula un sub-contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione dei preposti affidamenti;

j) Sub-contratto: qualsiasi contratto, diverso dal contratto d'appalto, di qualsiasi importo, stipulato dall'appaltatore o dal sub-contraente, comunque connesso ai preposti affidamenti;

k) Stazione appaltante: l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilitào il soggetto delegato o comunque competente in via attuativa;

Articolo 2

CONFERIMENTO DATI

•Ai fini della Intesa, l'Assessorato garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia il flusso informativo dei dati relativi alle imprese, previsto dalle disposizioni della Intesa stessa, promuovendo ogni opportuna collaborazione in tale ambito;

•L'Assessorato si impegna ad inserire nei propri contratti (ed a fare inserire in tutti gli altri sub-contratti) apposita clausola con cui ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire ai propri Dipartimenti i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle opere, forniture e servizi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o in generale dell'affidamento. Nella medesima clausola si stabilisce che tutti i soggetti appartenenti alla eventuale filiera delle imprese coinvolte accettano esplicitamente quanto convenuto con l'Intesa. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei sub-contratti.

•L'obbligo di comunicazione dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata della Intesa.

• La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale, ai Dipartimenti dell'Assessorato deve essere eseguita da ciascuna impresa interessata nel termine di20 giorni dalla predetta modificazione ed il conseguente aggiornamento della banca-dati deve avvenire nei successivi 10 giorni.

Articolo 3

VERIFICA ANTIMAFIA

• Ai fini della Intesa, il regime dell'informazione antimafia, di cui all'art. 91 del Codice antimafia, è esteso a tutti soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, nonché ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione, abilitazione o concessione. Sono assoggettate al predetto regime anche i cd. "provvedimenti ampliativi" e tutte le fattispecie contrattuali (di appalto e di sub-contratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata nonché da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

• L'Assessorato, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di contratti o alla autorizzazione di sub-contratti. Analogo divieto riguarda tutti i soggetti della filiera, nonchéi proprietari o i titolari di altro

diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione, abilitazione o concessione;

• Gli accertamenti preliminari sulle imprese sono svolti tempestivamente dalla Prefettura competente, così come previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta ed in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Assessorato si riserva di revocare i provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori eventualmente rilasciati, qualora successivamente pervengano dal Prefetto competente informazioni negative;

• Tutti i bandi e le procedure di selezione dei contraenti (comunque denominati), i contratti, i sub-contratti ovvero ogni altra forma di affidamento dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, in cui è stabilita l'immediata eautomatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia abbiano dato esito interdittivo, nonché - ove ne sussistano i presupposti apposite clausole penali, determinandone l'entità ed i limiti. L'Assessorato provvede senza ritardo alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, abilitativi o concessori, in caso di inosservanza dei citati obblighi. Le PubblicheAmministrazioni e ciascuna delle parti contraenti comunicano tempestivamente alla Prefettura competente ed all'Assessorato egionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i provvedimenti adottati.

• Qualora successivamente alla sottoscrizione dei contratti o dei sub-contratti vengano disposte (anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio) ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, dell'Assessorato ovvero dell'appaltatore o del sub-contraente. L'Assessorato procede, inoltre, all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto.

• Le previsioni della Intesa relative all'assoggettamento dei contratti e dei sub-contratti alle verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice antimafia, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo stesso. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, l'Assessorato si impegna ad intraprendere le debite iniziative nei termini in cui ciò sia consentito, anche per il tramite del suo affidatario, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del codice antimafia, oltre a procedere con le doverose segnalazioni alle competenti Procure della Repubblica.

Articolo 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. La verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del Codice antimafia) sussiste altresì per i contratti di affidamento e per i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni ricadenti nelle attività dei Dipartimenti dell'Assessorato.

3. **L'obbligo di richiesta sussiste anche nei confronti deiproprietari o dei titolari di altro diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione, abilitazione o concessione.**

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. L' Assessorato si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3, della Intesa, a far predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, a fare inserire nei sub-contratti con i propri aventi causa nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di sub-contratti, delle seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1 - "*Il soggetto aggiudicatario e l'impresa contraente (in caso di stipula di subcontratto) si impegnano a dare comunicazione tempestivaalla prefettura e all'autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 delle c.p.*";

b) Clausola n. 2 - "*Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui*

all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c. p., 319 c. p., 319 bis c. p., 319 ter., 320 c. p., nonché per i delitti di cui degli articoli 319 quater comma 2c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.";

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte dei Dipartimenti dell'Assessorato ovvero dell'impresa contraente èsubordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di questa di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà notizia all'ANAC, che potrà valutare se (in alternativa all'ipotesi risolutoria) ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento delle opere, l'Assessorato si impegna:

- ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento alla Intesa, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e che costituirà parte integrante del contratto;
- a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori della Intesa e, nello specifico, a prevedere una disciplina (quanto più possibile) volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità ed ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;
- a formulare nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con propri aventi causa, nonchéaverificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di sub-contratti, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art.1456 c.c.:

a) Clausola n. 1: "*la sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubblica"*;

b) Clausola n. 2: "*la sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'amministrazione giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione*".

   Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l'autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;

c) Clausola n. 3: "*la sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nella Intesa di legalità sottoscritta tra Prefettura e Assessorato dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità nonché nel Protocollo di azione-vigilanza collaborativa sottoscritto tra l'ANAC e l'Assessorato dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità*".

L' Assessorato, altresì, si impegna a prevedere nei contratti e nei sub-contratti stipulati per la realizzazione di beni, servizi e forniture:

1. l'obbligo per l'appaltatore e per tutti gli operatori economici della filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi stipulati in materia di sicurezza, nonché in generale di controllo dei tentativi di infiltrazione della criminalità;
2. l'obbligo per l'appaltatore di far rispettare l'Intesa dai propri sub-contraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelli di cui al precedente paragrafo nonché della stessaIntesa, prevedendo l'obbligo in capo al sub-contraente di inserire analoga disciplina con le proprie controparti;

3. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei sub-contratti stipulati con ipropri sub-contraenti una clausola, che subordini sospensivamente l'accettazione alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante, delle informazione antimafia di cui all'art. 91 del Decreto legislativo n.159/2011 a carico del contraente. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti derivanti dai contratti stipulati;
4. l'obbligo per l'appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera -ivi compresi i lavoratori distaccati - in regola con la disciplina giuslavoristica di tempo in tempo vigente, solo previa autorizzazione della stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante, dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del Decreto legislativo n.159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera ovvero di altre forme indirette di impiego (somministrazionee simili).

Articolo 7

SICUREZZA NEI CANTIERI - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione della Intesa, viene attuato il "piano di controllo coordinato" del sub-cantiere interessato dai lavori sotto la vigilanza dell'appaltatore o del sub-contraente, formalmente delegati alla gestione del piano; il controllo è svolto dalle Forze di polizia dal gruppo interforze.
2. Il "settimanale di cantiere", di cui alla delibera CIPE n.58/2011, dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione, relativa:

A) all'opera da realizzare con indicazione della ditta (appaltatore, sub-appaltatore e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del sub-contraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento nonché di qualunque automezzo, che comunque avrà accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura, e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che (sempre nella settimana di riferimento) saranno impegnati nella lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti, si dovranno indicare le imprese senza dipendenti, cd. "Partite Iva", presenti in cantiere a mezzo dei rispettivi titolari;

B) all'appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al punto 1 per:

- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- verificare, alla luce del "settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- incrociare i dati, al fine di evidenziare eventuali anomalie.

4.A tal fine, il gruppo interforze, fatte salve le competenze istituzionaliattribuite dalla legge agli organi di vigilanza, potrà:

- calendarizzare incontri periodici con il referente di cantiere e con il coordinatore del gruppo interforze;
- richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti, impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dai sottoscrittori della Intesa, icui oneri finanziari saranno sostenuti dall'appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

5. Per le medesime finalità di cui al punto 2, in tutti i contratti e sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che prevede i seguenti impegni:

- assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della presenza. Per i lavori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto di materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010.

6. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 5, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi dei cantieri, èassoggettata alle misure interdittive e pecuniarie previste dalla legge.

Articolo 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Alle opere/beni o servizi della presente Intesa si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, e le relative sanzioni.

2. L'affidatario, ovvero il sub-contraente, presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione della presente Intesa, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legislazione vigente. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario di pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificato, in conformità all'art. 6, comma 3, del predetto Decreto-legge n. 187/2010, dall'art.1 della presente Intesa.

3. Si intendono come strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP.

4. L'appaltatore, ovvero il sub-contraente, si obbliga a trasmettere all'Assessorato il "file" della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, il codice fiscale o partita Iva. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "file", di cui è redatto in ogni caso il relativo elenco.

5. A richiesta dei Dipartimenti dell'Assessorato, l'appaltatore, ovvero il sub-contraente, si impegna a trasmettere, entro 7 giorni dalla data di richiesta, i contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con cui si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina, anche per gli affidamenti per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto-legge n. 187/2010, la nullità assoluta del contratto.

6. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione, da parte dell'Assessorato, a carico

dell'impresa inadempiente di una sanzione pecuniaria fino al massimo di € 21.000 e non inferiore a € 5.000. L'appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ai Dipartimenti dell'Assessorato l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

7. Qualora uno degli interventi previsti nella Intesa dovesse successivamente risultare rientrante tra le infrastrutture o gli insediamenti prioritari, ovvero essere affidato a contraente generale o concessionario (art. 194 del Decreto legislativo n. 50/2016), il Protocollo di legalità sottoscritto tra le parti dovrà prevedere il monitoraggio finanziario disciplinato dalla delibera CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, adottata ai sensi dell'art. 36 del D.L. n.90/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 2014. A tal fine, dovrà pertanto anche essere sottoscritto un apposito Protocollo operativo tra i soggetti della filiera coinvolti nella realizzazione dell'opera pubblica *de qua*.

Articolo 9

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, AI FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le Parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul C.C.N.L. del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 sarà costituito presso la Prefettura competente un apposito "tavolo di monitoraggio" dei flussi di manodopera, cui partecipano i rappresentanti della locale direzione territoriale del lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS., maggiormente rappresentative, degli edili sottoscrittori della Intesa. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo sarà diretto dal coordinatore del gruppo interforze costituito presso la Prefettura interessata. Alle riunioni possono pure partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del crono-programma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto e del sub-contratto.

Articolo 10

CONTROLLI MIRATI DELLA PREFETTURA

1. Il Prefetto competente potrà disporre controlli mirati, da parte dei gruppi interforze, presso le attività cantieristiche, al fine di verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso ovvero la violazione delle prescrizioni del presente Protocollo.

2. L'Assessorato si impegna ad assumere le iniziative necessarie affinché le previsioni della presente Intesa siano rese pubbliche, anche attraverso il web, e ad emanare specifiche direttive affinché esse siano osservate dalle proprie strutture organizzative.

Articolo 11

VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Le parti firmatarie della Intesa concordano di verificarne annualmente lo stato di attuazione dello stesso, le conseguenze sulle procedure amministrative, il grado di efficacia e di efficienza, al fine di adottare le conseguenti iniziative per la risoluzione di eventuali problemi che si fossero presentati.

Articolo 12

REVISIONE DELLA INTESA

Alla revisione, modifica o integrazione della Intesa potrà provvedersi a semplice richiesta delle parti, oppure qualora dovessero emergere, nell'attuazione dello stesso, fatti o profili di opportunità, che suggeriscano di provvedere in tal senso.

Palermo,

LE PARTI

Il Prefetto di Palermo
(De Miro)

L'Assessore Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
(Pierobon)

Il Prefetto di Agrigento (Caputo)

Il Prefetto di Caltanissetta (Di Stani)

Il Prefetto di Catania (Sammartino)

Il Prefetto di Enna (Scaduto)

Il Prefetto di Messina (Librizzi)

Il Prefetto di Ragusa (Cocuzza)

Il Prefetto di Siracusa (Pizzi)

Il Prefetto di Trapani (Ricciardi)